

XXIX.

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

**Sommario** — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assisie* — *Emendamento all'articolo primo del Senatore Gravina non appoggiato* — *Reiezione della prima parte dell'articolo primo dell'Ufficio Centrale* — *Osservazione del Senatore Cibrario sulla seconda parte dell'articolo stesso cui risponde il Senatore Castelli (Relatore)* — *Proposta del Senatore Corsi appoggiata dal Ministro Guardasigilli* — *Emendamento all'articolo primo del Ministero, proposto dal Senatore De Foresta, accettato dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo primo ministeriale coll'emendamento De Foresta* — *Parole del Senatore Castelli* — *Dichiarazione del Ministro Guardasigilli sulla aggiunta all'articolo primo dell'Ufficio Centrale* — *Reiezione della medesima* — *Approvazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Senatore Vigliani contro l'emendamento all'articolo 4 proposto dall'Ufficio Centrale* — *Ritiro del medesimo* — *Approvazione dell'articolo 4 del progetto Ministeriale* — *Dichiarazione del Senatore Castelli, e del Ministro Guardasigilli sull'articolo 5* — *Approvazione degli articoli 5 e 6 del progetto Ministeriale* — *Emendamento all'articolo 7 dell'Ufficio Centrale combattuto dal Ministro* — *Ritiro di questo emendamento* — *Articolo 6 aggiunto dall'Ufficio Centrale* — *Parlano sul medesimo i Senatori De Foresta, Castelli, Vigliani, Pinelli ed il Ministro Guardasigilli* — *Ritiro di questo articolo* — *Approvazione dell'articolo 8* — *Spiegazioni del Senatore Castelli sugli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale all'articolo 9* — *Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Scovazzo forniti dal Ministro e dal Senatore Castelli* — *Instanza del Senatore Galvagno, cui rispondono i Senatori Corsi e Castelli* — *Emendamenti all'articolo stesso dei Senatori Scialoia e Castelli (Relatore)* — *Parlano sui medesimi il Senatore De Foresta, e il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Nuovo emendamento al detto articolo del Senatore Castelli* — *Osservazioni del Senatore Scialoia* — *Approvazione dell'articolo 9 cogli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, non che dell'articolo 10 ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Di Campello, Spada e Beniatendi colle quali i due primi per motivi di salute, e l'ultimo per affari di

famiglia chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI  
D'ASSISIE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assisie.

Ricorderà il Senato che nell'ultima tornata fu esaurita la discussione sull'art. 1.

Vi è un emendamento dell'Ufficio Centrale, il quale vuol essere posto ai voti prima.

Esso consta di due parti, e secondo l'istanza fattane dal Senatore Castelli relatore nella seduta di ieri, io lo metterò ai voti separatamente.

**Senatore Gravina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gravina.** Proporrei un emendamento all'art. 1 così concepito:

« Ogni Corte d'assisie è composta di un presidente scelto fra i Consiglieri della Corte d'appello, del presidente del tribunale del circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta, o di chi ne fa le veci e del giudice più anziano.

« Può essere aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso Tribunale. »

**Presidente.** Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Gravina è appoggiato.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Si passa ora alla votazione della prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale così concepita:

« Nei circoli ove siede la Corte d'appello, le Assisie saranno tenute da tre consiglieri della Corte, uno de quali sarà presidente. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 1, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Leggo la seconda parte dell'articolo primo.

« Negli altri circoli la Corte d'assisie sarà composta di un Consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti, sia tra i Consiglieri della Corte d'appello quando la sezione di accusa lo crede conveniente e lo abbia dichiarato nell'ordinanza d'accusa sia tra i presidenti ed i giudici del Tribunale di circondario del luogo destinato alle Assisie. »

**Senatore Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cibrario.** Mi pare che essendo stata rigettata la prima parte, non dovrebbe mettersi in discussione la seconda, la quale dipende dalla prima.

**Senatore Castelli, Rel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli, Rel.** Io credo invece che una parte sia al tutto indipendente dall'altra, perchè nella prima si prevede il caso della composizione della Corte d'assisie normalmente formata nella sola sede della Corte d'appello; invece nella seconda si prevede la eccezione per cui sebbene le Corti siano normalmente composte di un consigliere e di due giudici, si presenti il caso eccezionale in cui convenga deviare dalla regola ed entrare nell'eccezione.

Quindi può stare una cosa senza che impinga coll'altra.

Il Senato ha rigettato il principio posto dall'Ufficio Centrale per cui sempre le Corti d'assisie, nei circoli ove risiede la Corte d'appello, dovessero essere composte come attualmente; dunque prevale il principio che sempre, normalmente, ovunque, devono essere composte di un consigliere e di due giudici del tribunale di circondario.

Ma ciò non impedisce che si possa stabilire una composizione eccezionale dandosi una necessità riconosciuta che ne suggerisca la convenienza.

**Senatore Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cibrario.** Tolta la regola mi pare che rimanga eliminata di sua natura l'eccezione o quanto meno dovrebbe modificarsi la redazione dell'articolo.

**Senatore Castelli, Relatore.** Questa osservazione è perfettamente giusta. Questa è una cosa di forma, ma il principio sta per sé.

**Senatore Duchoqué.** Comincierei l'articolo così: « Le Corti d'assisie, ecc.

**Senatore Castelli, Relatore.** « Le Corti d'assisie saranno composte di un consigliere appositamente delegato per presidente, e di due giudici scelti sia tra i consiglieri della Corte d'appello, ecc. Tutto il resto sia. »

**Presidente.** Vi è diversità tra questa proposta e la redazione dell'articolo del progetto ministeriale.

Si propone di dire che la Corte d'assisie sarà composta di un consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti tra i consiglieri della Corte d'appello quando la sezione d'accusa lo creda conveniente, ecc.: lo che non è nell'articolo ministeriale.

**Senatore Castelli, Relatore.** Qui si tratta sempre di votare l'emendamento: dunque l'emendamento va posto ai voti in questi termini: Invece di dire, « negli altri circoli, ecc., dire, « le Corti di assisie saranno composte, ecc. »

**Senatore Corsi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Corsi.** Io sono d'avviso che prima di procedere alla votazione dell'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, bisogna a questo aligna preceda una regola generale.

Ora quella che si aveva l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale essendo scomparsa, bisogna sostituirla un'altra, e questa non può essere che quella contenuta nell'articolo 1 del Ministero, il quale stabilisce il principio generale, che dappertutto le Corti d'assisie debbono essere composte di un consigliere d'appello presidente e di due giudici del tribunale di circondario, poi per talune si potrà indurre una eccezione.

Per ora non è il caso di mettere in votazione l'emendamento dell'Ufficio Centrale, se contenendo una eccezione non ha una regola generale che preceda.

Pregho quindi il signor Presidente di mettere ai voti l'articolo primo del Ministero; se questo articolo 1 è approvato, allora l'Ufficio Centrale proporrà l'emendamento che crede.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto per parte mia la proposizione fatta dal Senatore Corsi, credo, in nome dell'Ufficio Centrale, perocchè veramente il secondo concetto messo innanzi dall'Ufficio Centrale si presenta come un'eccezione, una limitazione.

Quando il Senato, come io spero, accogliesse l'articolo proposto dal Ministero, allora si potrà votare l'emendamento che il Ministero ha dichiarato di non accettare.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'articolo primo del progetto ministeriale.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Vorrei pregare il sig. Ministro di consentire che alle parole, *ove è stabilita la Corte suddetta*, che mi pare possano lasciare dubbio a quale delle Corti si accenni, cioè se alla Corte d'appello, od alla Corte d'assise, sieno sostituite queste altre, *ove sono tenute le Assise*.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto.

**Presidente.** Metto quindi ai voti l'articolo primo del Ministero con la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, e consentita dal signor Ministro.

Art. 1.

« Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello, e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le Assise. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Qui verrebbe l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, che prego di trasmettere al banco della presidenza.

**Senatore Castelli, Relatore.** L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini:

« È tuttavia fatta facoltà alla sezione d'accusa di ordinare nei casi eccezionali che la Corte d'assise si componga tutta di consiglieri. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non occorre che io dichiaro che non accetto quest'aggiunta.

I discorsi che si pronunziarono nella precedente tornata mi dispensano dal dire altre parole su ciò.

**Presidente.** Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Passiamo all'articolo 2.

« Nei circoli di Assise, dove per l'abbondanza delle

cause le sessioni si debbono potrarre per più quindici, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. »

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da epedirsi nel periodo di turno trimestrale delle assise. »

Domando al signor Ministro se l'accetta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'accetto.

**Presidente.** La metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Passiamo all'art. 3 così concepito.

« In principio di ogni anno giuridico sono con regio decreto designati i presidenti ed i giudici delle Assise. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Il primo presidente della Corte d'appello delega entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle Assise i presidenti e i giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

« È però sempre in facoltà del Ministro della Giustizia di fare esso la designazione dei presidenti, purchè ciò eseguisca prima della chiusura delle Assise che precedono immediatamente quelle a cui si riferiscono siffatte designazioni.

« Il primo presidente, sempre quando lo stimi conveniente, può esso presiedere le Corti di assise: può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte d'appello. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per parte mia accetto l'emendamento in surrogazione dell'art. 3.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Proporrei di togliere la parola *sempre* perchè inutile.

**Senatore Castelli, Relatore.** L'Ufficio consente alla soppressione di questa parola giacchè il primo presidente può sempre presiedere; e propongo alla mia volta che alla parola *delega* si costituisca la parola *designa*.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Faccio una osservazione di pura compilazione.

Proporrei di dire: « è però in facoltà del Ministro della Giustizia di fare la designazione dei presidenti, purchè ciò eseguisca prima della chiusura, ecc. » perchè la parola *esso* diventa inutile.

**Senatore Castelli, Relatore.** L'Ufficio consente....

Senatore Scialoja. Proporrei eziandio che nel secondo alinea fossero tolte le parole *purchè ciò eseguisca*, e nel successivo le parole *quando lo stimi conveniente*, come pur la parola *esso*.

Senatore Castellì, *Relatore*. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Rileggo adunque l'art. 3 così modificato :

« Il primo presidente della Corte d'appello designa entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle Assisie i presidenti e giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

« È però in facoltà del Ministro della Giustizia di fare la designazione dei presidenti, prima della chiusura delle assisie che precedono immediatamente quelle a cui si riferiscono siffatte designazioni.

« Il primo presidente può presiedere le Corti di assisie: può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte di appello. »

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Non potrà far parte della Corte d'assisie il giudice del tribunale che abbia atteso all'istruzione del processo di che è giudizio. »

A quest'articolo l'Ufficio propone il seguente emendamento:

« I membri della Corte d'appello, che avranno concorso alla pronuncia dell'accusa, non potranno nello stesso affare, nè presiedere le assisie, nè assistere il Presidente, a pena di nullità.

« Questa proibizione si applica al giudice del Tribunale di circondario che abbia atteso all'istruttoria della causa. »

Senatore Castellì, *Relatore*. È una surrogazione.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Non è una semplice surrogazione quella che fece l'Ufficio Centrale nell'art. 4.

La disposizione proposta dall'Ufficio Centrale è in parte inutile ed in parte incompleta.

È da ritenersi che l'art. 4 del progetto ministeriale non è che un complemento dell'art. 45 della legge giudiziaria la quale stabilisce che nessun consigliere che abbia preso parte all'istruzione del procedimento oppure sia concorso a pronunciare l'accusa possa sedere fra i giudici del giudizio.

Che cosa fa il Ministero col suo articolo 4?

Aggiunge a quell'articolo un elemento che è richiesto dalle riforme introdotte con questa legge, estende cioè quelle disposizioni anche ai giudici di prima istanza, i quali saranno chiamati a sedere nella Corte d'assisie, e siccome questi giudici non possono concorrere nell'istruzione del procedimento, limita le disposizioni se-

guenti soltanto ai giudici che avranno preso parte all'istruzione.

Che fa invece l'Ufficio Centrale? L'Ufficio Centrale modifica la parte dell'articolo che riguarda i Consiglieri d'appello, e lo modifica nel senso di restringere il concetto soltanto a quei consiglieri i quali sono concorsi a pronunciare l'accusa, e così facendo l'Ufficio Centrale dimentica che i Consiglieri d'appello possono concorrere all'istruzione ogni volta che la causa è stata avocata alla Sezione d'accusa; e in questo caso, come ogni altro giudice, non possono più concorrere a pronunciare il giudizio.

Quindi credo che convenga attenersi al sistema del progetto ministeriale, di limitare cioè la disposizione soltanto all'elemento nuovo, ai giudici di prima istanza, lasciando imperare interamente l'articolo 45 della legge giudiziaria in quanto concerne i Consiglieri d'appello; poichè quell'articolo, come si osservava, è completo e provvede a tutti i casi d'incompatibilità, mentre l'articolo che vorrebbe introdurre l'Ufficio Centrale nella prima parte della sua proposta sarebbe incompleto, non comprendendo che il caso solo di concorso di un Consigliere d'appello nel pronunciare l'accusa.

Voglio credere che queste osservazioni determineranno l'Ufficio Centrale a contentarsi della proposta fatta dal Ministero.

Senatore Castellì, *Relatore*. L'Ufficio Centrale riconosce la giustizia della osservazione dell'onorevole Vigilani ed acconsente che si voti l'articolo quale fu proposto dal Ministero.

Presidente. Dunque è ritirato l'emendamento?

Voci. Sì sì.

Senatore Castellì, *Relatore*. È ritirato.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 4 del Ministero (Vedi sopra.)

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

« Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle Assisie, saranno i medesimi surrogati da consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il Procuratore generale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale fa il seguente emendamento:

Art. 5.

« Verificandosi, prima dell'apertura della sessione la mancanza di alcun membro della Corte d'assisie, il primo presidente provvede alle occorrenti surrogazioni: se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della sessione, il primo presidente provvede come sopra se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello; e quanto alle altre Corti d'assisie, il presidente del Tribunale o chi ne fa le veci, ed il giudice più

anziano suppliscono rispettivamente al Consigliere od al giudice mancante od impedito. »

**Senatore Castellì, Relatore.** L'esito della votazione sul 4 articolo rende necessaria una modificazione a questo emendamento, quindi io lo proporrei in questi termini: « verificandosi prima dell'apertura della sessione la mancanza di alcuni membri della Corte d'assise, il primo Presidente provvede alle occorrenti surrogazioni. »

Questo è il concetto del Ministero. Se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della Sessione, il primo Presidente provvede come sopra, se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello, e in quanto alle altre Corti di assise, il Giudice più anziano supplisce al Giudice mancante o impedito. »

Mi pare che così non ci sia nessuna contraddizione col principio adottato dal Senato.

**Presidente.** Prego di trasmettere alla Presidenza l'emendamento così riformato.

**Senatore Castellì, relatore.** L'articolo sta com'è; basta togliere le parole: *il Presidente del tribunale o chi ne fa le veci.*

**Presidente.** Allora l'emendamento sarebbe così concepito:

Art. 5.

« Verificandosi, prima dell'apertura della sessione, la mancanza di alcun membro della Corte d'assise, il primo presidente provvede alle occorrenti surrogazioni: se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della sessione, il primo presidente provvede come sopra, se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello; e quanto alle altre Corti d'assise, il giudice più anziano supplisce rispettivamente al Consigliere od al giudice mancante od impedito. »

**Senatore Castellì, Relatore** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Castellì, Relatore.** Coll'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale si era provveduto ai casi previsti nel progetto Ministeriale cogli articoli 5 e 6, però essendo cambiato il principio che informa la costituzione delle Corti d'assise, non ha più tanto ragione di essere la riforma, che si era proposta.

Quindi l'Ufficio rinuncia all'emendamento e consente che si mettano in votazione senz'altro i due articoli proposti dal Ministero; proponendo solo che in fine si tolgano le parole *sentito il Procuratore generale.*

Trattandosi di designazione di Giudici che devono pronunziare sulla sorte degli accusati, non pare tanto conveniente che le parti credano che il Ministero pubblico abbia potuto influire sulla nomina dei Giudici.

D'altronde siccome quest'intervento non gli si concede quando occorre di nominare i Giudici che debbono normalmente comporre le Corti d'assise, così non c'è una ragione di prescriberlo quando si tratta di sur-

rogare un Giudice ad un altro. Quindi l'Ufficio Centrale crede che convenga togliere queste parole, e del resto acconsente all'articolo proposto dal Ministero.

**Presidente.** Il Ministero acconsente che si tolgano le parole « sentito il Procuratore generale? »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Consente.

**Presidente.** Leggo l'articolo 5 con questa modificazione.

Art. 5.

« Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, saranno i medesimi surrogati da' consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte di appello. »

**Presidente.** Chi approva l'articolo così modificato sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

« Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione, taluno de' giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il Procuratore generale. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assise. »

**Senatore Castellì, Relatore.** Anche qui bisogna togliere le parole « sentito il procuratore generale ».

**Presidente.** Acconsente il Ministro che si tolgano quelle parole?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Acconsento.

**Presidente.** Leggo l'articolo 6 con tale modificazione.

Art. 6.

« Mancando od essendo impedito, prima dell'apertura della sessione, taluno de' giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assise. »

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

« Qualora verificandosi alcuni de' casi preveduti dall'alinea dell'articolo 277, dall'alinea primo dell'articolo 278 e dagli articoli 280, 465 del Codice di procedura penale, la Corte di assise avrà rinviato il proseguo di un dibattimento ad altra udienza, che dovrà essere la più prossima possibile, essa potrà nel frattempo passare alla spedizione di qualche altra causa.

« Però nel caso preveduto dal citato articolo 280 la Corte potrà sul consenso di ambe le parti ordi-

nare la lettura della deposizione scritta dal testimone infermo. »

Qui vi è un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale. Lo leggo:

**Art. 7.**

« Nei casi previsti dagli articoli 277, 280 del Codice di procedura penale, la Corte d'assise sentite le parti, potrà ordinare la lettura della deposizione scritta del testimone non comparso, o provvedere nei modi in essi articoli stabiliti. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'articolo 7 proposto dal Ministero conteneva due concetti. L'Ufficio Centrale ha respinto il primo ed ha accolto il secondo.

Il primo concetto era suggerito dall'esperienza.

Accade che un testimone sia infermo, non possa recarsi innanzi alla Corte; epperò dovrà indugiarsi la decisione della causa perchè deve indugiarsi l'audizione del testimone.

Correrà un tempo che è da credere breve: saranno due giorni, saranno tre. La Corte dovrà durante questo periodo rimanere inoperosa?

A me pareva, che potesse la legge dire, quest'ozio non è forzoso.

La Corte durante il breve periodo per cui le è necessario attendere, potrà spedire altri affari giuridici.

Mi pareva, che questa disposizione, mentre tornerebbe utile al pubblico servizio, ed è desiderata ancora dai Magistrati, non potesse in nulla pregiudicare gli alti principii del diritto.

Invece la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto, che questa disposizione violasse una delle più importanti guarentie, che accompagnano l'istituzione dei giurati.

L'Ufficio Centrale ha osservato che se la Corte procede nell'intervallo alla spedizione di altri affari, essa potrebbe per distrazione obliare le impressioni già ricevute al dibattimento fino a quel punto in cui è stata costretta a sospendere il giudizio: che questo fatto potrebbe ripetersi con maggior danno ancora per i giurati.

Per verità ammiro la reverenza che l'Ufficio Centrale ha dimostrato con questa osservazione ad un principio di diritto; ma io non credo che esso fosse violato dalle disposizioni che io proponevo, imperocchè è indubitato che i giudici durante il tempo in cui debbono sospendere un dibattimento già iniziato, quando anche ai vieti ad essi di attendere ad altri affari, non rimarranno già non pensanti, non cesseranno per questo d'occuparsi d'altre faccende che possono distrarli come si suppone che sarebbero distratti da altre occupazioni giudiziarie.

Io non aggiungerò altro su questo punto: dirò soltanto che non posso in nessun modo accettare il secondo concetto com'esso è modificato dall'Ufficio Centrale.

Io proponevo che quando un testimone fosse legittimamente impedito di recarsi al pubblico dibattimento potesse darsi lettura della sua dichiarazione col consenso delle parti.

L'Ufficio Centrale invece ha creduto superfluo questo consenso ed ha autorizzato la Corte a dar lettura della dichiarazione come nel caso di morte, quasi come una necessità, anche ove le parti non consentissero.

Qui mi permetta l'Ufficio Centrale che io dica apertamente, che senza avvedersene è incorso nella violazione di uno dei principii più fondamentali del diritto criminale; questo principio è la pubblicità della discussione, è la pubblicità dei dibattimenti giudiziari. Guai a noi se potesse temersi che sia in arbitrio del Magistrato l'impedire o scemare in alcun modo la pubblicità della discussione; se il testimone è assente, se è legittimamente impedito, e le parti nondimeno consentono che la sua dichiarazione sia letta, nessuno si turberà per la lettura della sua dichiarazione, ma se questa sia fatta per solo ordine del Magistrato col dissenso delle parti, indubitatamente le querele che esse muoverebbero troverebbero un eco in tutti quegli animi i quali contemplan la pubblica discussione come la guarentigia più solenne e più santa, che oggi si abbia nei giudizi penali.

Ma non ostante codeste osservazioni, vedendo che esse potrebbero dar occasione a lunghe risposte o a lunghe discussioni, e persuaso d'altra parte che queste disposizioni, cioè quelle da me poste nell'articolo 7, potrebbero meglio adagiarsi in altre che direttamente riguardano la procedura nei giudizi penali, per affrettare la votazione della legge, ritiro l'art. 7, e spero di fare anche cosa grata all'Ufficio Centrale.

**Senatore De Foresta.** Non si illudeva il signor Ministro Guardasigilli, dicendo che nel ritirare l'articolo 7 sperava di far cosa grata all'Ufficio Centrale. Noi siamo veramente grati a questa dichiarazione e ritiriamo perciò anche il nostro emendamento.

**Presidente.** È ritirato tutto l'articolo?

**Senatore De Foresta.** Articolo ed emendamento.

**Presidente.** Allora si passerà all'articolo 8 che diventa 7.

**Senatore Castelli, Relatore.** Si è dimenticato che c'è l'art. 6 dell'Ufficio Centrale, il quale contiene una disposizione abbastanza essenziale.

**Senatore De Foresta.** È compresa nell'art. 1.

**Senatore Castelli, Relatore.** Altro è la disposizione che c'è nell'art. 1 che stabilisce che annualmente per comporre una Corte d'assise vi può essere designato un supplente, altro è il caso che si prevede nell'articolo 6 dell'Ufficio Centrale, che è quello in cui si pre-

vede un dibattimento che continui più di cinque sedute, nel qual caso si potrà deputare un quarto giudice che intervenga non come supplente a uno che manchi, ma perchè nel corso del dibattimento può essere necessario a rendere la Corte completa.

**Senatore De Foresta.** Io non potrei acconciarmi all'opinione dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, poichè credo che si è previsto abbastanza quando si è detto nell'art. 1, che nella composizione delle Corti d'assise, oltre ai tre membri ordinari, potrà ancora esservi un supplente.

L'uso poi di questo supplente è evidente che dipende dalle circostanze e dal prudentiale arbitrio del presidente e che non può determinarsi in modo fisso dalla legge. A me pare che il dire che non si potrà chiamare il supplente, che quando vi sia un dibattimento che presumibilmente possa continuare per più di 5 giorni, possa essere non solo incongruo, ma anche causa di gravi inconvenienti.

Accade talvolta che sia necessario di chiamare il supplente per un dibattimento, che non duri più di una o due sedute, se si teme che per ragione di salute alcuno dei giudici possa trovarsi nella necessità di assentarsi anche alla prima od alla seconda seduta.

Quindi io credo che sia meglio di lasciar la facoltà al presidente di richiedere l'intervento del giudice supplente tuttavolta che lo crede necessario, al che provvede già abbastanza la legge.

Mi pare che questo prudentiale arbitrio sia tanto più da lasciarsi ora che a termini dell'art. 1 di questa legge già votato, il supplente si prende sul luogo cioè fra i giudici del tribunale come i due giudici che in modo fisso fanno parte della Corte di assise.

Io prego quindi gli onorevoli miei colleghi a non voler insistere per l'aggiunta di quest'articolo 6 al progetto ministeriale.

**Senatore Castelli, Relatore.** Mi è impossibile di arrendermi alle osservazioni ed alla preghiera che l'onorevole Senatore De Foresta fa alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e ciò per varie ragioni.

Primieramente, secondo il sistema attuale, è provvisto distintamente ai due casi; è detto nella legge dell'ordinamento delle Corti di assise che a queste Corti può essere aggiunto per decreto reale, come si fa per gli altri membri, un supplente, ed è detto poi in altra speciale disposizione che quando si prevede che un dibattimento si possa protrarre oltre un dato numero di sedute si può designare un quarto giudice.

Il supplente di cui parla l'art. 1 di questo progetto non deve sedere coi tre membri, e siede solo mancandone uno, per compiere il numero; invece il secondo caso, cui alludo io, è quello in cui non mancando nessuno, tuttavia bisogna che siano quattro i designati, pel timore che durante il dibattimento manchi uno, che non potrebbe il presidente della Corte d'assise surrogare, essendo solo lasciato in facoltà del

primo presidente, quando prevede che il dibattimento duri più di 5 sedute, di designare un aggiunto.

Dunque necessariamente se questa disposizione che noi mettiamo nell'articolo 6, non si riproducesse, non sarebbe provvisto a questo caso, e non basterebbe sicuramente il solo disposto dell'articolo 1.

Io quindi mantengo la disposizione che in questo articolo si contiene, la quale però va molto modificata in conseguenza del principio adottato dal Senato, e sarebbe così ridotto ai minimi termini, ed avrebbe solo effetto quando per un dibattimento si sia fissato un numero di sedute maggiori di 5 per cui in questo caso si aumenterà di uno il numero dei giudici, portandolo così a 4 e questo quarto sarebbe dal presidente scelto fra i membri del tribunale.

**Senatore Vigilanti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigilanti.** Sorgo ad appoggiare le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Ciò che contiene l'art. 6 proposto dall'Ufficio medesimo non è che l'espressa designazione di ciò che avviene nella pratica.

Non solamente nei procedimenti di lunga durata si suole dal primo Presidente mandare il supplente in modo, dirò così, eventuale per il caso in cui uno dei giudici ordinari cada in qualche impedimento, ma è pure avvenuto che in procedimenti di lunghissima durata si mandarono due giudici per meglio assicurare il risultato del dibattimento. E se non mi inganno questo accadde in un procedimento assai rinomato che ebbe luogo nella città di Ascoli.

Là si mandarono due supplenti i quali credo non siano stati inutili per la lunghissima durata che ebbe quel procedimento; parmi quindi che non vi abbia alcun inconveniente e che anzi si possa ravvisare qualche utilità in questa disposizione che saviamente provvede ad un caso non infrequente nell'amministrazione della giustizia criminale.

Credo poi che la modificazione di questo articolo debba essere fatta nel senso precisamente stato da ultimo indicato dall'onorevole relatore, che cioè il giudice aggiunto sia non il giudice anziano, come dice l'art. 6, ma uno dei giudici del Tribunale designato dalla Corte d'assise; e ciò è tanto più opportuno in quanto che il giudice più anziano non è sempre il giudice il più atto per le materie criminali. Quantunque tutti i giudici siano chiamati ad occuparsi delle materie civili e delle penali, avviene ciò non ostante che si trovano sempre giudici più capaci in un ramo del diritto che nell'altro, ed in questa scelta ognuno comprende che conviene preferire quei giudici che presentano maggiori guarentigie, maggiori elementi d'attitudine nell'esercizio delle varie funzioni.

**Senatore De Foresta.** Malgrado il caso grandissimo che io faccio dell'opinione dell'onorevole mio amico il Senatore Vigilanti, persisto a credere che non sia da

accettare l'articolo 6 proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

In primo luogo a me pare molto a tenersi che da questa disposizione, ove fosse sanzionata, possa dedursene che quando il dibattimento non abbia a durare per cinque sedute non sia lecito di far intervenire il giudice supplente, la qual cosa ognun vede quali grave e pericolose conseguenze potrebbe avere.

In secondo luogo può frequentissimamente avvenire che un dibattimento che si credeva che non avesse a continuare due o tre, ovvero quattro sedute, si protragga al di là di cinque o sei. Come si farà in quel caso se non si è potuto far intervenire il supplente? Converrà rimandare il dibattimento a scapito della giustizia e delle finanze.

E poi egli è evidente che onde questa disposizione non sia illusoria e si traduca sempre in una mera facoltà da lasciarsi al Presidente, converrebbe che si avesse una norma fissa, e che quando si comincia un dibattimento si potesse sapere in modo positivo se durerà più o per meno di cinque sedute.

Ora salvo alcuni casi rarissimi nei quali si tratta di parecchi accusati, e che sono citati, moltissimi testimoni, a priori non si credo mai che un dibattimento debba durare per più di due o tre sedute, e se ciò avviene si è perchè sorgono incidenti non preveduti.

Il Senato rifletta alla conseguenza di quest'articolo massime nei termini nei quali è concepito.

Quanto a me io dichiaro che voterò contro del medesimo.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta mi sembrano non risolvere intieramente la difficoltà, e credo sia necessario di fare qualche considerazione a questo riguardo.

Il primo motivo secondo me si è che veramente tra il supplente di cui si parla nell'art. 1, e l'aggiunto di cui si tratta in quest'articolo vi è una sostanziale diversità. Non si può concepire che la disposizione menzionata nel primo articolo provveda al caso che si contempla dall'art. 6.

Il supplente è nominato per fare le veci di chi è incaricato del dibattimento; ma non è chiamato che quando ve ne sia il bisogno, e allora solo comincia da se stesso a funzionare; non funziona in concorso con altri. Invece l'aggiunto di cui si parla nel 6 articolo non provvede che ad un caso eventuale; ma potendo presentarsene il bisogno anche nel seguito del dibattimento, deve per conseguenza intervenire in tutte le sedute.

Il secondo motivo poi, per cui sia necessario mantenere questa disposizione, è una conseguenza, a mio avviso, dell'osservazione che ho avuto l'onore di fare ed è che per quanto questo articolo indichi bastantemente lo scopo di tale aggiunto, tuttavia per renderlo

più chiaro, dovrebbe esprimere che l'aggiunto interverrà a tutte le sedute che si terranno. Ognun vede che non può farsi a meno che ordinarsi il suo intervento per tutte le sedute; ma quantunque ciò sia implicitamente inteso, non sarebbe inopportuno che per meglio distinguere appunto la diversità che è tra il supplemento di cui si parla all'art. 1, e questo aggiunto, ciò fosse spiegato.

Quanto poi all'opinione dell'onorevole Senatore De Foresta che non si debba fissare il numero delle udienze, io la dividerei intieramente con lui, solo che invece di farne una disposizione assoluta, ne farei una facoltativa; che cioè quando il numero delle udienze per il quale si prevede che dovrà durare la causa lo esiga, si potrà nominare un aggiunto, il quale interverrà a tutte le sedute.

Senatore Castellì, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì, Relatore. Ridotto a questi termini l'emendamento non varia niente affatto alle disposizioni che vi sono attualmente ogni volta che si prevede che un dibattimento possa protrarsi per varie sedute, nei quali casi vien fatta facoltà al primo Presidente di aggiungere un quarto giudice.

Dunque secondo il modo in cui si vorrebbe riformare adesso l'emendamento dell'Ufficio Centrale non ci sarebbe che o nessuna o una menoma diversità dallo stato attuale della legislazione; quindi l'Ufficio preferisce riunziarvi.

Presidente. Ritiratosi l'emendamento all'art. 6, si passerà alla votazione dell'articolo 8.

Art. 8.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario lo sono del pari innanzi alla Corte di Assisie. »

V'è chi proponeva, per maggior eleganza, di dire: « Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi innanzi alla Corte di Assisie. »

Voci. Sì, sì.

Presidente. Chi così lo approva voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 9.

« È fatta facoltà al Governo di provvedere con Reali decreti alla proporzionale riduzione de'consiglieri delle Corti di appello ed all'aumento, se ve n'è d'uopo, de'giudici dei tribunali di circondario.

A questo articolo l'Ufficio proponeva il seguente emendamento.

« Il numero dei consiglieri nelle singole Corti d'appello del Regno, è ridotto nei limiti stabiliti della tabella unita alla presente legge.

« Per gli effetti di tale riduzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno

dar luogo a nuove nomine, finchè il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello fissato nella suddetta tabella.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei tribunali di circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabile, purchè il numero dei nuovi giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi. »

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Dopo il primo alinea di questo emendamento si propone di aggiungere, con senzenza il signor Ministro, questo inciso:

« I consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assise nei circoli ove hanno la sede le Corti d'appello. »

Dall'ultimo inciso si toglierebbero le parole; *purchè il numero dei nuovi giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi*.

Queste varianti sono determinate dalle seguenti considerazioni che esporrò in poche parole.

Siccome nella prima parte dell'articolo emendato si dice che la riduzione non avrà luogo che man mano che verranno mancando consiglieri che eccedono il numero normale, si è fatto riflesso che questi consiglieri eccedenti il numero normale è bene di utilizzarli, perchè non andando più a comporre le Corti d'assise fuori della residenza, sarebbero superflui in certo modo presso le Corti; quindi, per utilizzarli, si è detto: intanto che si riducono al numero normale potranno comporre le Corti d'assise; sarà così sollevato il tribunale di circondario e intanto non si dovrà in questi tribunali tosto aumentare il numero e fare una spesa maggiore.

Dall'ultimo inciso del paragrafo ultimo dell'emendamento si tolgono le parole « purchè il numero dei giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi » per la ragione abbastanza evidente che fin d'ora è impossibile che il sig. Ministro sappia a puntino quale sarà il numero dei giudici che sarà necessario di aumentare; quindi siccome questo progetto fu presentato dal Ministro fra gli altri motivi per quello di raggiungere un' economia, è impossibile il supporre che il Ministero voglia abbondare in nuove nomine oltre l'indispensabile, quindi questa clausola finale riesce superflua e l'ufficio acconsente a che sia tolta.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Per parte mia accetto l'articolo modificato nel senso annunciato dall'onorevole Relatore.

**Presidente**. Prego il Relatore di far trasmettere alla presidenza l'articolo così modificato.

(Il Relatore va al banco della presidenza)

L'articolo modificato sarebbe così concepito:

Art. 9.

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte d'assise.

« Per gli effetti di tale riduzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine, finchè il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello in consuevolezza della presente legge normalmente stabilito.

« I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge, potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti di assise nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei Tribunali di circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge, riconoscesse indispensabili. »

Senatore **Scialoja**. Faccio osservare che con questo articolo si lega il Ministero e bilancio e non s'è nemmeno dato lettura della tabella.

Senatore **Scovazzo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scovazzo**. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento.

Mi parrebbe che quest'inciso proposto testè, cui l'onor. Ministro di Giustizia consente, potrebbe trovare una specie di antinomia nell'art. 1, o almeno bisognerebbe chiarirsi.

Nell'art. 1 è detto che le Corti d'assise sono composte di un presidente scelto fra i consiglieri di Corte d'appello e di due giudici di Tribunali di circondario.

Se solo i presidenti debbono essere consiglieri di appello, come potrebbero utilizzarsi costoro? Si è detto: *nelle sedi delle Corti*, se si intende con questo che possano essere anche dei consiglieri a far parte delle assise, allora ben si scorge che riman leso quel principio generale stabilito nell'art. 1 il quale fissa quasi organicamente la composizione delle Corti d'assise in un consigliere d'appello e due giudici del tribunale civile. Trovo, ripeto, una specie d'antinomia.

Dissi che ho preso la parola per un chiarimento; ma qualora le mie osservazioni non fossero false pregherei di correggere il testo in modo che prevenga ogni ambiguità.

Alla proposta fatta io non obietto perchè mi pare sapientissima; che, se si deve ridurre il numero dei consiglieri delle Corti d'appello, se costoro debbono essere pagati, come di ragione, non stieno a casa loro oziosi, inerti. Meglio è dunque che ciò sia espresso in altro modo, o come eccezione all'art. 1, ovvero come meglio il sapientissimo Ministro crederà, purchè si eviti questo dubbio.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Ecco la genesi di questa disposizione. L'Ufficio Centrale si era mostrato caldamente sollecito per i consiglieri delle Corti d'appello, ora esistenti; questa sollecitudine fu divisa e sentita dal Ministro.

Noi pensammo in conseguenza di procedere a questa riforma senza porre in pericolo la situazione di quelli che si trovano nelle Corti d'appello, epperò dicemmo che la riduzione si effettuerebbe non nominando ai posti che si sarebbero resi vacanti se non quando fossero ridotti a numero inferiore di quello definito dalla legge.

Perciò ammesso il concetto generale dell'Ufficio Centrale mi è paruto indispensabile, come disposizione puramente transitoria, di ritenere che nei luoghi ove siede la Corte d'appello, fino a che la riduzione non si operi per morte, i membri delle Corti di appello potessero anche essere destinati alla composizione delle Corti di assisie, in quei luoghi dove siede la Corte d'appello.

È una disposizione meramente transitoria e che non tocca in nulla il principio direttivo della legge ed agevola un'economia, perchè senza queste disposizioni potrebbe invece incontrarsi maggiore aggravio.

Senatore **Scovazzo**. La risposta del Ministro mi conferma nell'idea che avevo testè manifestata. Dichiaro che riconosceva l'utilità della disposizione, ma non leggeva le parole « disposizione transitoria ». Ora un articolo che seguiva nella legge non si poteva a meno, anche guardandolo materialmente, che ritenerlo come in antinomia all'articolo 1.

Potrebbe quindi farsi all'articolo 1 un rimando come eccezione al terzo alinea all'articolo 9 in discussione, oppure segnarsi questa disposizione col titolo « Disposizione transitoria ».

Senatore **Castelli**, *Rel.* Trovo convenevolissime le osservazioni fatte dall'onorevolissimo Senatore preopinante nel senso che questa disposizione non debba intendersi che come disposizione transitoria; ma i termini nei quali è espressa indicano appunto che tale è la sua natura, perchè si è detto *potranno intanto*, vale a dire *intanto* che si opera la riduzione: epperò, consumata questa, cessa per ciò stesso la facoltà con questa disposizione conceduta.

Non pare poi che in una legge che non è divisa nè per capi, nè per titoli, sia il caso di fare una separazione, che s'intitoli *Disposizione transitoria*: ciò sarebbe inutile.

Del resto, prima di tutto l'Ufficio Centrale crede che per maggior chiarezza convenga nella prima parte di quest'articolo adattare una redazione in questi termini.

Si era detto: il numero dei consiglieri è ridotto: converrà dire invece: *Nel numero dei consiglieri delle Corti d'appello del Regno si faranno le riduzioni stabilite dalla tabella unita alla presente legge.*

Io dico, che è preferibile questa redazione in quanto che serve a presentare fin d'ora al Senato questa tabella di riduzione, perchè ritenendo l'espressione usata nel principio dell'articolo, bisognerebbe presentare una tabella che indicasse il numero dei consiglieri che rimangono in ogni Corte, invece che così abbiamo sott'occhio una tabella che stabilisce il numero dei consiglieri che rimarrebbero soppressi.

Siffatta tabella è concepita in questo modo. Ci fu favorita dal Ministro di Giustizia, e non è eccezionabile sotto nessun rapporto per la ragione che essendosi stabilito che i due consiglieri che concorrevano col Presidente a formare le Corti d'assisie siano invece surrogati da due giudici, basta vedere ogni Corte d'appello quante Corti d'assisie aveva, per convincersi che in ogni Corte si dovranno togliere tante volte due consiglieri quante erano le Corti d'assisie.

La cosa è chiara di per sè.

Cagliari aveva due Corti d'assisie ordinarie e due straordinarie. Otto consiglieri si richiedevano per queste Corti. Otto consiglieri cesserebbero d'essere necessari.

Casale	2 ordinarie	4 Consiglieri
Genova	2 »	4 »
Torino	3 »	6 »
Napoli	10 fra ordinarie e staord.	20 »
Potenza	1 ordinarie	2 »
Aquila	4 »	8 »
Catanzaro	4 »	8 »
Trani	4 »	8 »
Palermo	4 »	8 »
Catania	1 »	2 »
Messina	1 »	2 »
Bologna	3 »	6 »
Parma	1 »	2 »
Ancona	1 »	2 »
Macerata	1 »	2 »
Perugia	1 »	2 »
Milano	3 »	6 »
Brescia	3 »	6 »

In tutto 108 Consiglieri.

Questa è la tabella che rimarrebbe unita alla legge.

Noi ci eravamo riservati di concertarla col Ministro perchè a priori non si poteva formare, dovendo essere formata più in un modo che in un altro a seconda dell'esito della votazione dell'articolo 1 o ministeriale od emendato dall'Ufficio.

Ora che il Senato ha adottato il progetto del Ministero ragion vuole che si adotti per una necessaria e naturale conseguenza la sua tabella.

Quindi la tabella di cui si parla in quest'articolo sarebbe quella di cui ho data lettura adesso al Senato.

Pregherei perciò il sig. Presidente di voler ritenere che al principio dell'articolo, alle parole *Il numero*; si sostituirebbe quelle *Nel numero*, ed alle parole *è ridotto nei limiti stabiliti* quelle *si faranno le riduzioni stabilite*.

Non si può fare diversamente perchè questa tabella si possa votare, altrimenti bisognerebbe formare la tabella della composizione delle Corti, e qui non abbiamo gli elementi necessari per sapere quanti Consiglieri ci sono.

Sappiamo quanti ne sono tolti, e la tabella serve per questo.

**Presidente.** Progo il signor relatore di trasmettermi la nuova redazione.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Per maggiore chiarezza e semplicità della legge il signor Ministro proporrebbe, e l'Ufficio Centrale consente in questa proposta che cioè la prima parte dell'art. 9 fosse concepita in questi termini:

« In ciascuna Corte d'appello il numero dei Consiglieri sarà diminuito di due per ogni Corte d'assise. »

Senatore **Galvagno**. Propongo che l'art. 9 sia rimandato all'Ufficio Centrale perchè lo coordini colla tabella, e il tutto sia stampato, perchè non si può deliberare sovra una cosa che nessuno conosce, quindi lunedì o martedì si potrà votare l'articolo e la tabella.

*Voci.* La tabella non c'è più.

Senatore **Galvagno**. Al tavolo della presidenza si sta improvvisando la tabella e l'articolo; questo non mi pare sia il modo di fare le leggi; quindi propongo che l'articolo sia rimandato all'Ufficio Centrale, ed insisto perchè la mia proposta sia messa ai voti.

**Presidente**. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Corsi**. Mi si permetta una semplice osservazione.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Farei osservare all'onorevole Galvagno che mi sembra non sia più questione della tabella, ma che è puramente e semplicemente questione di stabilire un principio normale per la riduzione.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Avevo domandata la parola per dire anch'io che non è più il caso di tabella nel modo con cui si trova redatto l'articolo. Resta fin d'ora chiaramente stabilito a che cosa sarà ridotto il numero dei Consiglieri: si è detto che si farà una diminuzione in proporzione del numero delle Corti di assise che in ogni distretto di Corti di appello è stabilito.

Senatore **Galvagno**. Domando scusa al signor relatore, ma mi pare che la tabella sia inutile. Bisogna stabilire il principio nella legge; e quando la legge contiene un principio mediante il quale tutto è eseguito, credo inutile la tabella.

**Presidente**. Il relatore dell'Ufficio Centrale rinuncia all'idea della tabella?

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Il signor Senatore Galvagno non ha inteso alcuni precedenti di questa discussione. Si è cominciato per parlare della tabella, si è poi fatta l'osservazione che non era stata esaminata da nessun Senatore, e che quindi non si poteva apprezzare se le diminuzioni erano o no giuste, erano o no proporzionate.

Allora si è cercato un altro espediente onde mettere la questione in tal luce che ogni Senatore facesse fin d'ora in grado di formarsi un'opinione, e si è detto: invece di presentare una tabella, stabiliamo un principio che è chiaro, che è netto, che può ogni Senatore vedere se sia da accettarsi o no. Qual è questo principio? Ab-

biamo detto: ci sono attualmente in una determinata Corte sei Corti di assise; queste sei Corti di assise richiedono l'opera di 12 Consiglieri. Questi 12 Consiglieri non dovendo più far parte delle Corti di assise, presumibilmente sono superflui. Dunque nella Corte di appello che ha sei Corti di assise si possono diminuire 12 Consiglieri e 6 in quelle che hanno 2 Corti di assise. Questo era semplice, e stavamo adesso concertando il modo di redigere l'articolo in questo senso: tuttavia se il Senato lo crede, la votazione si potrà rimettere ad altra seduta.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

**Presidente**. L'aveva domandata prima il Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Ho domandato la parola per dire che forse sarebbe meglio ritornare all'articolo del Ministero con una semplice aggiunta.

Che cosa si voleva colla tabella? Io credeva che si volesse con essa stabilire un ruolo della organizzazione delle Corti; ed io avrei votato contro; perchè non conoscendo i bisogni delle Corti, non avrei potuto per conseguenza votare una tabella senza sapere se rispondeva a questi bisogni.

Ma non si voleva questo; si voleva fare una tabella di esclusioni: si voleva in essa stabilire il numero dei giudici che sarebbero stati esclusi dagli attuali ruoli organici, e questo numero doveva essere regolato da una specie di massima che rende precisamente inutile la tabella stessa.

Si trattava di stabilire nella legge la massima, che siccome da ogni Corte di appello si prende oggi un certo numero di giudici per comporre coi presidenti le Corti d'assise, così si dovesse dichiarare nella legge che questo numero diventa inutile.

Ma tutto questo che significa? Che la diminuzione nel numero dei consiglieri di appello sarà per ogni Corte fatta in un senso proporzionale alla riduzione dei giudici che non intervegono più nelle Corti di assise.

Ora dunque questa massima sta nell'aggettivo *proporzionale* che è nell'articolo 9 proposto dal Ministero.

Quel che manca in questo articolo, quel che si desidera di più dall'Ufficio Centrale è che si assicurino questi consiglieri d'appello che la diminuzione del numero non si opera oggi in virtù di questa legge, in modo che il Governo sia autorizzato a metterli a riposo; ma che si opererà da sé di mano in mano che un giudice muore o che entra in quelle condizioni volute dalla legge perchè il Governo lo metta a riposo, o il giudice lo domandi.

Ebbene, pare a me che possa risolversi ogni dubbio al proposito sostituendo semplicemente alla parola *riduzione* la parola *diminuzione del numero*, facendo un'aggiunta di cui leggerò la prima compilazione, salvo a ritornarvi sopra.

L'articolo adunque coll'aggiunta sarebbe questo:

« È fatta facoltà al Governo di provvedere con reali

decreti alla proporzionale diminuzione nel numero dei consiglieri delle Corti di appello, e dall'aumento, se ve ne è d'uopo, dei giudici di circondario.

Ecco tutto il concetto, ecco la massima che si potrebbe sostituire all'articolo dell'Ufficio Centrale esprimendo così la tabella proposta dall'Ufficio.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** La redazione proposta dall'onorevole Scialoia ha sicuramente il merito della semplicità e della chiarezza, ma io non credo che si possa accettare perchè temo che possa urtare contro le disposizioni dello Statuto il quale vuole che l'organizzazione dei corpi giudiziari non sia fatta nè variata che per legge, e ferisce la inamovibilità dei giudici.

Difatti, se noi diciamo che è fatta facoltà al Governo di fare con Decreti reali proporzionata diminuzione senza dichiarare quale sarà questa diminuzione, è evidente che lasciamo al suo arbitrio di variare le piante ossia i ruoli del personale d'ogni Corte e di mutare a suo talento almeno in questa parte l'organizzazione.

Si è per ciò che l'Ufficio Centrale ha proposto che la quantità dei giudici da diminuirsi in ciascheduna Corte sia determinato nella legge stessa per mezzo di una tabella.

Credo però che non vi sia inconveniente che invece di inserire nella legge la tabella di riduzione, si dica che saranno diminuiti due consiglieri per ogni Corte d'assise perchè in questo modo è sempre tolto ogni arbitrio, e la designazione se non è numericamente espressa è però certa e determinata fin d'ora, sia nel numero complessivo, sia per ciascheduna Corte.

Mi duole pertanto di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Scialoia e chiedo che si ponga ai voti l'articolo come si è concertato tra il signor Ministro e il relatore dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Vi sono due emendamenti, uno dell'Ufficio Centrale e l'altro del sig. Senatore Scialoia. Secondo il regolamento gli emendamenti particolari debbono essere votati prima degli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io credo che l'onorevole Senatore De Foresta non abbia bene inteso l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia. Egli ha creduto che quell'emendamento attaccasse il concetto dell'inamovibilità. L'Ufficio Centrale aveva stabilito, per evitare qualunque sospetto che l'inamovibilità dei giudici fosse attaccata, il concetto che la riduzione si sarebbe operata impedendo il Governo di procedere a nuove nomine, cosicchè il Governo per operare la riduzione non avrebbe potuto mettere a riposo un consigliere od allontanarlo in nessun modo dal servizio.

Ora, questo concetto è nell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia.

**Senatore De Foresta.** Non determina il numero.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Vero è anche che non fissa il numero; ma l'inamovibilità dei magistrati non è punto toccata, perchè il Governo in virtù dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia non potrà allontanare dall'Ufficio un consigliere inamovibile.

Egli è solamente abilitato a provvedere quando il numero dei consiglieri per morte o per essere collocati a riposo sarà ridotto nei termini che il Ministero crederà conveniente pel servizio pubblico.

Ecco la facoltà data da quell'emendamento al Ministero; in conseguenza tutta la diversità tra l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e quello messo innanzi dall'onorevole Senatore Scialoia consiste in ciò: non è questione nè nell'uno, nè nell'altro emendamento dell'inamovibilità dei consiglieri e della legge organica; la questione versa solamente intorno a ciò: quale sarà il numero a cui verranno ridotti i consiglieri di ciascuna Corte d'appello?

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al quale io consentiva, fissava fin d'ora questo numero, dicendo: sarà scemato il numero in ciascuna Corte d'appello di due consiglieri per ogni Corte d'assise. Invece secondo l'emendamento dell'onorevole Scialoia nel quale si rannoda il concetto dell'Ufficio Centrale per garantire l'inamovibilità rimane detratta dall'articolo la determinazione e riduzione del numero affidandola al potere esecutivo.

Per verità io non avrei un partito netto e deciso su questo punto. Io pregherei l'onorevole Senatore De Foresta e l'Ufficio Centrale ad avvertire se effettivamente non fosse conveniente intorno a questo punto confidarsi alla prudenza dell'esecutivo potere, che con opportune norme, con raggugli più esatti potrebbe valutare il bisogno di ciascuna Corte in modo da non recare pregiudizio con una diminuzione che potrebbe per circostanze anche straordinarie riuscire eccessiva e nociva all'andamento degli affari. Io credeva dover fare queste osservazioni, senz'insisterci.

**Senatore Castelli.** Riconosco io pure col sig. Guardasigilli che la proposta Scialoia non comprometterebbe l'inamovibilità dei Magistrati. Ci trovo però un altro difetto. Questo difetto, a mio avviso, consiste nel lasciar indeterminata la riduzione. Non so infatti se in una legge che tocca al personale giudiziario convenga di lasciare indeterminato il numero dei membri che compongono una Corte; mi pare che si possa ovviare a questo inconveniente e a quello insieme cui alludeva il signor Ministro (vale a dire la convenienza di mettersi in grado di meglio riconoscere quali saranno veramente i bisogni di ciascuna Corte) col redigere l'articolo in questi termini:

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte d'assise. »

Con questa facoltà si fissa un limite massimo alla diminuzione, ma in pari tempo si abilita il Governo a tenersi in limiti anche più ristretti ove riconosca che per le esigenze del servizio civile convenga conservare alla Corte d'appello un maggior numero di consiglieri.

E qui non facciamo che applicare il principio che informava la tabella presentataci dal Ministero.

Dunque noi diciamo: è fatta facoltà di diminuirne due e non più, ma neppure due è obbligato a diminuirne.

Mi pare che con questa si concili l'interesse del personale giudiziario ed anche l'interesse dell'Erario. La seconda parte dell'articolo sarebbe concepita, secondo l'Ufficio Centrale, in questo modo:

« Per gli effetti di tale diminuzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dare luogo a nuove nomine fino a che il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello che in conseguenza di questa legge è normalmente stabilito. »

Poi verrebbe il terzo paragrafo relativo alle funzioni che potrebbero tuttavia esercitare i consiglieri in soprannumero.

**Presidente.** Essendovi due emendamenti, uno del Senatore Scialoja, l'altro dell'Ufficio Centrale, a norma del regolamento, sarà prima posto ai voti quello del Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Scialoja. Prendo la parola per dire che nella prima parte del mio emendamento io intendeva di riprodurre fino ad un certo segno la prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale. Credevo di non essere stato interamente inteso dall'onorevole Guardasigilli, perchè io, ammettendo la parola *proporzionale* nell'articolo, intendeva che la diminuzione fosse proporzionale al numero delle Corti d'assise, da ciascuna delle quali noi togliamo due consiglieri d'appello.

Solamente si differenziava il mio emendamento da quello dell'Ufficio Centrale in ciò che esso viene indirettamente a stabilire quello che malamente dicesi *pianta*, che è il ruolo organico di ciascuna Corte.

Secondo il mio emendamento, non essendo questa riduzione fatta per ciascuna Corte, sarebbe lasciato in libertà al Governo di poter diversamente distribuire il rimanente numero secondo la necessità delle varie Corti.

E credo che questo sia importante per ciò che sto per dire.

Dalla rapida lettura della tabella fatta poco innanzi, ho udito, che vi ha delle Corti d'appello cui dipendono 5 Corti d'assise; altre Corti d'appello da cui non ne dipendono che due. Val quanto dire, che si hanno delle Corti d'appello il cui numero dei consiglieri sarebbe diminuito di venti, altri il cui numero sarebbe diminuito di quattro, od anche di due, perchè ve ne sono di quelle che hanno una sola Corte d'assise.

Ora io credo che i giudici d'appello i quali vanno nelle Corti d'assise per alcuni mesi dell'anno, negli altri mesi dell'anno qualche cosa debbono fare.

Ora se costoro fanno qualche cosa durante gli altri mesi dell'anno, è chiaro che dove voi operate il vuoto di 20 consiglieri in quei rimanenti mesi, per poca che sia l'opera loro, starà questo vuoto che operate in quella Corte al vuoto che operate nella Corte da cui ne sottraete due, come venti sta a due.

Epperò io credo in questo caso che il Governo potrebbe raggiungere la riduzione di quei 22 consiglieri, ma non 20 in una Corte, e due in altra, bensì diciotto in questa e quattro in quella, secondo che il servizio richiede.

Quindi tutta la differenza del mio emendamento da quello dell'Ufficio Centrale sta in ciò; che quello dell'Ufficio Centrale stabilisce che il Governo debba ridurre quel dato numero in ciascuna Corte; ed io dico che la somma dei posti ridotti debba essere proporzionale al numero dei giudici d'appello che già intervengono nelle Corti d'assise e che dopo questa legge non interverranno più; e che perciò debba essere lasciata facoltà al Governo di distribuire, se il bisogno del servizio lo richiede, altrimenti il ruolo organico in tutte le Corti del Regno.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Scialoja. La seconda parte poi salva interamente l'inamovibilità dei giudici, poichè anch'io ammetto che questa diminuzione si debba operare da sè, cioè o per morte o per collocamento a riposo.

Senatore De Foresta. Mi spiace di dover intrattenere nuovamente il Senato in questa questione, ma essa è sì grave, che spero mi si permetteranno ancora alcune brevi osservazioni.

L'onorevole Scialoja diceva, che l'unica differenza tra il suo emendamento e quello dell'Ufficio Centrale sta in ciò che secondo la redazione proposta dall'Ufficio Centrale è determinata la riduzione che deve farsi dei consiglieri in ogni Corte; e secondo il suo emendamento la riduzione sarebbe solo determinata in complesso; ma è appunto questa la difficoltà, poichè se si lascia al Governo la facoltà di ridurre più in una Corte che in un'altra, se gli dà nientemeno che il potere di variare con decreti reali le piante ossia i ruoli nel personale di ciascuna Corte che sono e dovevano essere stabiliti e determinati per legge, e se non direttamente almeno indirettamente potrebbe ferirsi l'inamovibilità dei giudici.

È vero che se è accettata la proposta dell'Ufficio Centrale, la riduzione non si farà che a misura delle vacanze, ma dall'essere questa riduzione maggiore o minore in una Corte a preferenza di un'altra, possono derivarne conseguenze per le categorie di stipendi od altre che io non potrei ora apprezzare con certezza.

Mio malgrado persisto perciò ad oppormi alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ritiro il mio emendamento per agevolare la discussione.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale concepito così:

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'Assisie.

« Per gli effetti di tale diminuzione, i posti che si reuderanno vacanti nelle Corti d'Appello non potranno dare luogo a nuove nomine, fino a che il numero dei Consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza di questa legge normalmente stabilito.

« I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei Giudici dei tribunali di Circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge, riconoscesse indispensabili.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 10.

« Tutto le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente sono abrogate. »

Chi intende approvare questo articolo sorga.  
(Approvato.)

Si dovrebbe ora procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto, ma essendo l'ora tarda, questo si farà alla prossima tornata, la quale avrà luogo martedì alle due precise.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. votazione di questa legge.
2. Sorteggio degli Uffici.
3. Discussione del progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie.
4. Disposizioni provvisorie intorno alla sicurezza pubblica in Sicilia.
5. Riordinamento del lotto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

